



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA

Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del

dott. Gabriele CONTI

ha pronunciato la seguente

- SENTENZA -

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2023 promossa da:

(c.f.), rappresentato e difeso

dall'avv. ORSINI ALESSIO e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Ascoli Piceno, Viale Treviri nr. 202

ATTORE

contro

(c.f.) rappresentata e difesa dall'avv.

e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore

in , Via

CONVENUTA

e nei confronti di:

(c.f.)

rappresentata e difesa dall'avv.

e con domicilio eletto presso

lo studio del predetto difensore in , via

INTERVENIENTE VOLONTARIA EX ART. 105 C.P.C.



avente ad oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc)

CONCLUSIONI:

PER LA PARTE ATTRICE:

Parte attrice, nel dichiarare di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e nuovi documenti eventualmente depositati dalle controparti, si riporta a tutti i propri precedenti atti e scritti difensivi, alle osservazioni alla CTU e alle note autorizzate del 22.11.2024 e precisa le conclusioni riportandosi a quelle precisate con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., che si ritrascrivono:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis

- 1) accertare e dichiarare che per il rapporto di c/c per cui è causa, costantemente affidato, la banca ha annotato a debito interessi, anche anatocistici, commissioni varie e spese non previste dalla Legge o comunque variate illegittimamente in senso sfavorevole al Cliente;
- 2) ovvero all’esito della consegna da parte della banca dei documenti richiesti o al loro deposito da parte della stessa, accertare e dichiarare la nullità delle clausole che prevedano il rinvio agli “usi su piazza”; gli interessi ultralegali, anatocistici, la c.m.s.;
- 3) in ogni caso accertare e dichiarare la nullità dei contratti di affidamento del 16/7/2002, del 15/1/2003 e del 10/1/2006 ove prevedono la cms con clausola nulla per mancanza di causa e per indeterminatezza;
- 4) accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c per cui è causa e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche diverse dalle legali



oppure illegittime o nulle tranne per quanto riguarda le valute che non si contestano;

5) accertare e dichiarare l'erroneità di tutti i saldi tempo per tempo riportati nei "riassunti scalari" mentre non sono contestati i movimenti giornalieri frutto della differenza tra un saldo scalare e il successivo, e non sono contestati (ne sono contestabili) i movimenti contabili indicati negli e/c mensili e accorpati negli scalari, tranne ovviamente il movimento relativo alle competenze;

6) accertare e dichiarare il saldo del c/c per cui è causa all'ultimo e/c prodotto applicando le sole condizioni ultra legali pattuite in forma scritta e valide, regolarmente variate dalla banca in senso sfavorevole al Cliente e per i periodi temporali per le quali sono state pattuite, escludendo dalla domanda di ricalcolo tutti i periodi non completamente documentati, con ricalcolo sia degli interessi attivi che passivi ai tassi che risulteranno di giustizia, con condanna della banca a rettificare le proprie risultanze contabili e gli e/c inviati tempo per tempo al correntista;

7) accertare e dichiarare che la mutuataria, in base al sistema di calcolo stabilito dall'Emmi, può aumentare o diminuire legittimamente il tasso Euribor ufficiale mediante quotazioni anomale, e quindi potendo decidere il tasso di interesse da applicarsi al mutuo del 15/06/2001, da dichiararsi per questa ragione nullo, con applicazione del tasso legale per tutta la sua durata;

8) accertare la nullità per contrarietà alla L. 287/1990 e all'art. 101 TFUE degli accordi sanzionati dalla Commissione Antitrust della CE con le decisioni del 4/12/2013 e del 7/12/2016; la nullità delle quotazioni inviate da Barclays Bank, Deutsche Bank, Societè Générale, RBS, Crédit Agricole, HSBC, JP Morgan



Chase all'Emmi dal 29/9/2005 al 30/5/2008; di conseguenza la nullità dei tassi

Euribor ufficiali quotati in tale intervallo”;

9) in conseguenza della nullità dei tassi Euribor ufficiali quotati dal 29/09/2005

al 30/5/2008 accertare e dichiarare la nullità parziale ed inefficacia ex L.

287/1990, art. 101 TFUE, artt. 1346 e 1418 cc degli atti di mutuo del 15/6/2001,

del 30/9/2003 e del 19/6/2006, sia per essere a valle dell'intesa vietata, sia per

non potersi calcolare il tasso d'interesse debitore da applicarsi alle rate che

fanno riferimento a valori Euribor compresi in detto intervallo in ragione della

loro nullità;

10) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia del contratto di mutuo del

30/09/2015 a partire dalla rata che faccia riferimento a valori Euribor successivi

al 31/3/2019 (o comunque da quando sia cessata la loro quotazione) essendo

terminata in tale data la quotazione di quelli cui il contratto per cui è causa fa

riferimento;

11) accertare e dichiarare nulli i mutui per cui è causa ex art. 1284, 1346, 1418

e 1815 cc, ex art. 117 TUB ed in base ai documenti sulla trasparenza emanati

tempo per tempo dalla Banca d'Italia, non potendosi calcolare in modo univoco

l'importo delle rate periodiche partendo dai dati esplicitati in contratto,

essendo dovuti dal mutuatario costi occulti derivanti dal fatto che non è

indicato che il piano di ammortamento applicato in concreto e le rate sono

calcolate con la formula dell'interesse composto / che non è allegato il piano di

ammortamento ne è indicato come debba essere ricalcolato in funzione della

variazione del tasso di interesse / non è indicato il tasso effettivo conseguente

al frazionamento infrannuale delle rate / con conseguente necessità di



ricalcolare i mutui secondo giustizia "A" applicando il tasso di cui all'art. 117

TUB con ricalcolo del piano di ammortamento mediante la formula

dell'interesse semplice e con applicazione di un tasso effettivo uguale a quello

nominale al fine di eliminare il costo occulto derivante dal pagamento

infrannuale delle rate, e "B" solo in subordine applicando i soli accordi pattuiti

espressamente e validamente;

12) in ogni caso accertare e dichiarare la nullità della clausola "floor" contenuta

nel mutuo del 30/09/2015 essendo vessatoria in quanto mediante essa il

mutuatario consumatore non può avere alcun beneficio dalla variabilità del

tasso Euribor;

13) in base all'accoglimento delle domande che precedono ricalcolare secondo

Giustizia le somme dovute dall'attore dalla stipula per il mutuo del 30/9/2015

in ragione dei nn. che precedono e anche in virtù del collegamento negoziale

con i rimanenti mutui e quindi con deconto delle somme indebitamente pagate

al momento della loro apparente estinzione, dovendosi considerare i predetti

mutui un unico contratto, con ricalcolo del piano di ammortamento e solo in

via subordinata con ripetizione di quanto indebitamente pagato;

14) infine, con condanna della convenuta alle spese di lite in favore dello

scrivente quale antistatario"

PER LA PARTE CONVENUTA:

In via preliminare

previo accertamento della carenza di legittimazione e/o titolarità passiva in

capo a con riferimento ai rapporti originariamente

accesi con per tutti i motivi indicati in narrativa,



dichiararsi il presente giudizio inammissibile e/o comunque improcedibile nei confronti della convenuta;

- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice all'accertamento di eventuali indebiti che dovessero essere rilevati con riguardo ai rapporti oggetto di causa nel periodo antecedente al 22.09.2010, per i motivi tutti di cui in narrativa.

Nel merito, in via principale

- rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate in quanto le stesse, per i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente atto, risultano infondate sia in fatto sia in diritto.

In ogni caso

con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge.

PER LA PARTE INTERVENUTA:

In via preliminare

- in adesione all'eccezione già formulata da ISP, previo accertamento della carenza di legittimazione e/o titolarità passiva in capo a

fino alla data del 26.06.2017 per tutti i motivi indicati in narrativa, dichiararsi il presente giudizio inammissibile e/o comunque improcedibile nei suoi confronti;

- rispetto alle domande svolte dall'attrice con riguardo al periodo temporale che va dall'origine dei rapporti dedotti in giudizio al 26.06.2017, accertare e dichiarare la legittimazione e/o titolarità passiva in capo a

, in L.C.A., per le ragioni esposte in atti, ma al contempo accertare e dichiarare l'improcedibilità o inammissibilità delle predette



domande nei confronti della stessa

in L.C.A.

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83 TUB;

- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice

all'accertamento di eventuali indebiti che dovessero essere rilevati con

riguardo ai rapporti oggetto di causa nel periodo antecedente al 22.09.2010, per

i motivi tutti di cui in narrativa.

- rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate in quanto le stesse, per i

motivi di fatto e di diritto esposti nel presente atto, risultano infondate sia in

fatto sia in diritto.

In ogni caso

- con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

I. Con atto di citazione (di ben 65 pagine con 86 documenti allegati),
ritualmente notificato, conveniva in giudizio

, deducendo l'esistenza di un articolato rapporto bancario
intercorso nel tempo con l'istituto convenuto, costituito sia da un conto
corrente affidato sia da una serie di contratti di mutuo stipulati in differenti
periodi. L'attore chiedeva l'accertamento dell'illegittima applicazione di
interessi, commissioni e spese sul conto corrente n. 50296/1000/2436 (già n.
230097), nonché la declaratoria di nullità o inefficacia di varie clausole
contenute nei contratti di mutuo, con conseguente ricalcolo delle competenze.

Esponeva, in particolare, che il conto corrente risultava aperto
anteriormente al 22 aprile 2000, sulla base di intese orali e riportava un saldo



apparente negativo al 31 dicembre 2015 pari ad euro -13.574,08, la cui debenza contestava integralmente. Rilevava altresì che nel corso del rapporto erano state accordate aperture di credito in diverse annualità (2002, 2003 e 2006) e che, secondo la prospettazione attorea, aveva nel tempo addebitato interessi ultralegali, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e ulteriori oneri ritenuti privi di valida pattuizione scritta.

Secondo l'attore, inoltre, non risultavano consegnati tutti gli estratti conto, nonostante le richieste avanzate ex art. 119 TUB, con conseguente incompletezza documentale tale da incidere sulla ricostruzione del rapporto. Venivano, per contro, riconosciuti come non contestati i movimenti giornalieri e gli accorpamenti di valuta, mentre rimanevano oggetto di specifica contestazione i saldi per valuta tempo per tempo esposti nei riassunti scalari.

I.1. Quanto ai contratti di mutuo, l'attore rappresentava di aver sottoscritto, tra il 2001 e il 2015, cinque diversi finanziamenti, come meglio indicati in citazione, tutti già estinti anticipatamente tranne quello contratto in data 30.09.2015 per originari € 154.000 che, alla data della citazione, risultava ancora in essere (è stato poi estinto in corso di causa). A suo dire, tali rapporti sarebbero stati caratterizzati da un collegamento negoziale funzionale, posto che alcuni mutui erano stati utilizzati per estinguere debiti pregressi verso lo stesso istituto, senza che venisse erogata nuova liquidità effettivamente utilizzabile. Sulla base di tale impostazione, l'attore domandava di considerare i mutui come un unico rapporto complessivo, anche ai fini della verifica della validità delle condizioni economiche applicate.



In relazione ai tassi di interesse, deduceva che tutti i mutui richiamavano quale parametro di indicizzazione l'Euribor, sostenendo la nullità delle quotazioni rilevate tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 a seguito delle note decisioni della Commissione Europea in materia di "manipolazione" del predetto tasso. Invocava, pertanto, la nullità parziale delle clausole di determinazione del tasso per il periodo interessato dalle presunte manipolazioni, nonché ulteriori profili di nullità per indeterminatezza dell'oggetto del contratto, con riferimento sia al regime finanziario applicato (interesse semplice/composto) sia al frazionamento infrannuale delle rate. Contestava inoltre la validità della clausola floor contenuta nel mutuo stipulato nel 2015.

I.2. L'attore concludeva, in sintesi, domandando il ricalcolo del saldo del conto corrente sino all'ultimo estratto disponibile, la declaratoria di nullità o inefficacia delle clausole dei mutui ritenute illegittime e la rideterminazione dell'ammontare dovuto, con eventuale ripetizione delle somme indebitamente corrisposte. Domandava, inoltre, l'accertamento della nullità dell'indicizzazione Euribor per i periodi interessati dalle accennate manipolazioni, nonché della clausola floor del mutuo 2015, con ricalcolo delle somme dovute dall'attore in dipendenza dal mutuo del 30.09.2015.

II. Si costituiva in giudizio (d'ora in avanti "ISP")
eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione e/o titolarità passiva in riferimento ai mutui estinti (nn. 0544581829, 056-4664034, 056/5005288 e 00005/6000/47563370 (già n. 56/51116611)) in virtù del disposto dell'art. 3 D.L. 99/2017 e del contratto di cessione di alcune attività e passività



tra l' ... del 26.06.2017, trattandosi di causa, instaurata dopo tale data e riferita a fatti pregressi alla predetta cessione e comunque relativa a rapporti cessati ben prima della cessione ... Eccepiva anche la prescrizione di tutti gli oneri, interessi, spese comunque accertati come illegittimamente applicati, a qualunque titolo, nel corso dei rapporti oggetto di causa prima del 22.09.2010 (data corrispondente al decennio anteriore all'ultimo atto interruttivo della prescrizione, ovvero la diffida attorea del 22.09.2020). La prescrizione poteva operare anche in caso di conto corrente ancora aperto e la relativa verifica avrebbe dovuto essere svolta non sul saldo rettificato ma sul c.d. saldo banca. Confutava poi nel merito tutte le doglianze attoree concludendo come in atti.

III. Interventiva volontariamente in causa

... in l.c.a. (d'ora in avanti "Bpvi in l.c.a.") aderendo alla eccezione di difetto di legittimazione/titolarità passiva in capo a ISP, ritenendosi l'unico soggetto legittimato passivo rispetto alle domande attoree, sostenendo, però, che tali domande nei confronti della liquidatela sconterebbero l'improcedibilità/inammissibilità ex art. 83 TUB. Eccepiva anch'essa la prescrizione degli addebiti eventualmente illegittima ante 22.09.2010 e nel merito formulava deduzioni analoghe a quelle di ISP, concludendo come in atti.

IV. Le domande attoree sono fondate nei limiti che seguono.

IV.1. Preliminarmente non può esimersi questo giudicante dal rilevare che, quantomeno in riferimento all'atto di citazione (depositato dal precedente legale dell'attore), vi è stata palese violazione del principio di sinteticità degli



atti. La parte ha infatti depositato un atto di produzione del tutto sovrabbondante, che in più punti pare più una dissertazione teorica che non un atto giudiziario, allegando un numero sovrabbondante di giurisprudenza di merito, nonché indicando di aver allegato, anche se poi non risultano materialmente tra gli allegati, in quanto la numerazione corrisponde ad altre produzioni, addirittura testi di algebra (all. 41-43).

L'importanza del rispetto del principio di sinteticità degli atti può dirsi ormai patrimonio comune, tant'è che era stato consacrato, ante "Riforma Cartabia" del codice di rito, anche da un apposito protocollo di intesa fra la Corte di Cassazione ed il Consiglio Nazionale Forense (Sulle "regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria", redatto in data 17.12.2015), oltre ad essere oggetto di pronunce della Suprema Corte. A tal proposito preme qui richiamare il *dictum* di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 21297 del 20/10/2016: *"Va premesso che nel codice di procedura civile una espressa prescrizione di sinteticità è posta solo con riferimento agli atti del giudice (nei riferimenti alla "concisa" esposizione ed alla "succinta" motivazione contenuti negli artt. 132 e 134 c.p.c e art. 118 disp. att. c.p.c.), mentre per gli atti di parte (per le cui modalità redazionali le uniche prescrizioni espresse sono quelle dettate dall'art. 46 disp. att. c.p.c., concernenti profili meramente estrinseci) opera il principio della libertà delle forme, fissato in via residuale dall'art. 121 c.p.c.. Il principio di sinteticità degli atti processuali (tanto del giudice quanto delle parti) è stato tuttavia introdotto nell'ordinamento processuale con l'art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo n. 104/110, alla cui stregua, "Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera*



chiara e sintetica". Tale disposizione esprime un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, in quanto funzionale a garantire, per un verso, il principio di ragionevole durata del processo, costituzionalizzato con la modifica dell'art. 111 Cost. e, per altro verso, il principio di leale collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed il giudice. La smodata sovrabbondanza espositiva degli atti di parte, infatti, non soltanto grava l'amministrazione della giustizia e le controparti processuali di oneri superflui, ma, lungi dall'illuminare i temi del decidere, avvolge gli stessi in una cortina che ne confonde i contorni e ne impedisce la chiara intelligenza, risolvendosi, in definitiva, in un impedimento al pieno e proficuo svolgimento del contraddittorio processuale (cfr. Cass. n. 11199/12, nella cui motivazione si legge che l'eccessiva ampiezza degli scritti difensivi, pur non ponendo un problema di formale violazione delle prescrizioni dettate dall'art. 366 c.p.c., "concorre ad allontanare l'obiettivo di un processo celere, che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio"; nonché Cass. n. 9488/14, nella cui motivazione si fa espresso riferimento all'inderogabile dovere di solidarietà che responsabilizza il giudice e le parti alla luce dei principi del giusto processo ispirato al canone della ragionevole durata").

Attualmente poi il predetto principio è espressamente stabilito dall'art. 121 c.p.c. "Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico", nonché nell'art. 46 dis. Att. c.p.c. "il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo.



*Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale. **Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo**" [enfasi aggiunte]. Dando attuazione alla norma che precede è stato approvato il d.m. 7 agosto 2023 n. 110 che, all'art. 3, stabilisce i limiti dimensionali degli atti processuali; in particolare si prevede un limite massimo di 80.000 caratteri, circa 40 pagine, per l'atto di citazione, nella fattispecie abbondantemente superato.*

IV.2. Preliminarmente, quanto alla eccepita inammissibilità della memoria ex art. 171ter c.p.c. e alla nota di precisazione delle conclusioni dell'attore, si rileva che le stesse appaiono fondate ma, tuttavia, irrilevanti in quanto con la prima memoria ex art. 171ter c.p.c. l'attore ha svolto solamente argomentazione in diritto, non introducendo comunque domande nuove o modificate, né depositando documenti, mentre, quanto alla nota di precisazione delle conclusioni, le stesse sono analoghe a quelle già formulate in atto di citazione, salvo la dichiarazione del legale di essere antistatario che, comunque, poteva essere fatta anche nei successivi scritti conclusivi.



IV.3. Quanto ai mutui. Prima di passare all'analisi delle eccezioni formulate dalla convenuta e dalla intervenuta che, in riferimento ai mutui estinti *ante causam* sono meritevoli di accoglimento, si deve rilevare che non sussiste alcun collegamento negoziale funzionale tra i predetti finanziamenti. L'attore vorrebbe far discendere tale collegamento dal fatto che il mutuo del 2003 è stato estinto anticipatamente con la provvista del mutuo del 2012, il quale è stato estinto anticipatamente con la provvista del mutuo del 2015. Al netto del fatto che tale collegamento non sarebbe predicabile per i mutui del 2001 e del 2006, rispetto ai quali nulla è dedotto, trattasi in realtà di mutui solutori, ovvero utilizzati (in tutto o in parte, per quale motivo è in questa sede irrilevante) per far fronte a passività pregresse, fattispecie pienamente valida come ormai statuito da Cass., S.U. 5841/2025: *"È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale."* (in precedenza già Cass. 23149/2022 aveva sostenuto che il mutuo *"stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere*



qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.").

IV.4. L'eccezione di difetto di titolarità formulata da ISP è fondata in relazione ai mutui del 15.06.2001, del 22.12.2003, del 19.06.2006 e del 15.02.2012, tutti estinti antecedentemente alla data del 26.06.2017.

La fondatezza dell'eccezione consegue, quantomeno, alla circostanza che trattasi di rapporti estinti prima della cessione di certe attività e passività tra Bpvi in l.c.a. e ISP e rispetto alle quali la titolarità passiva spetta alla liquidatela e non alla cessionaria ISP in virtù di quanto di quanto stabilito dall'art. 3 D.L. 99/2017, conv. in L. 121/2017: *"I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi. Alla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario. **Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile:***



a) le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;

c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività. "[enfasi aggiunta]"

IV.4.1. Le domande attoree relative ai predetti mutui sono, tuttavia, improcedibili nei confronti della liquidatela in quanto, una volta escluso il collegamento negoziale tra i mutui oggetto di causa, sarebbero comunque volte ad ottenere, in definitiva, importi in ripetizione rispetto a quanto pagato alla Banca in dipendenza dei citati rapporti. Ciò è esclusa dalla costante giurisprudenza sul punto sia per le azioni di ripetizione, che per quelle di mero accertamento di crediti (cfr. Cass. 20184/2025 alla cui ampia motivazione ci si richiama anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).

IV.5. Quanto al mutuo nn. 47563370 del 2015, estinto in corso di causa per pagamento dell'ultima rata del piano di ammortamento da parte dell'attore, lo stesso è stato pacificamente ceduto a ISP (tanto che proviene da quest'ultima la documentazione depositata in atti per dimostrarne l'estinzione). Rispetto a tale rapporto si ritiene che la titolarità passiva spetti a ISP in quanto con la cessione del medesimo la stessa si dovrebbe far carico delle conseguenze di



eventuali illegittimità indipendentemente dal periodo in cui le stesse siano eventualmente intervenute. La questione in ogni caso non è rilevante nella presente sede in quanto le domande attoree relative a tale mutuo non meritano accoglimento.

IV.5.1. Quanto alla dedotta nullità (sotto vari profili) della clausola relativa al tasso di interesse collegato all'Euribor questo giudice, pur consapevole che la questione è attualmente all'esame delle Sezioni Unite della Cassazione e della CGUE, ritiene di confermare il proprio orientamento che, allo stato pare maggioritario nella giurisprudenza di merito, di segno contrario alle tesi sostenute dall'attore. Si rimanda alla condivisibile motivazione di Cass. civ. 3 maggio 2024, n. 12007, secondo cui *"i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in 'applicazione' delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche; pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE"*. Nella fattispecie né Bpvi, né ISP erano parti dell'intesa volta ad alterare l'euribor, come risulta dagli stessi documenti depositati dall'attore e



l'alterazione sarebbe avvenuta in un momento assai anteriore alla stipulazione del contratto (29.09.2005-30.05.2008) con il che viene palesemente meno la possibilità di applicare la seconda parte del ragionamento svolto dalla richiamata Cass. 12007/2024 (che predica una eventuale nullità parziale per impossibilità di determinazione dell'oggetto delle clausole determinative del tasso di interesse, ove non più in grado di svolgere la funzione obiettiva ad esse assegnata nel regolamento contrattuale dalle parti).

IV.5.2 Quanto alla dedotta nullità del mutuo per indeterminatezza delle condizioni derivante dal piano di ammortamento alla francese adottato, l'alluvionale illustrazione del motivo (infarcito di citazione di spezzoni di varie sentenze di merito e di deduzioni dottrinali) ne comporterebbe financo l'inammissibilità, in quanto pare riferirsi in modo specifico solo al mutuo del 2001. In ogni caso per confutarne gli assunti basti riferirsi a Cass., S.U. 15130/2024, pronuncia resa in relazione ad un mutuo a tasso fisso, ma stabilendo principi applicabili anche ai mutui a tasso variabile, quale quello per cui è causa: (cfr. in Cass. S.U. 15130/2024 in motivazione: " a) *La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema "composto" di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. ("i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati"), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un "prezzo" o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7).*



b) L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023). Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto.

c) Il maggior carico di interessi del prestito non dipende – e comunque non è stato accertato dal giudice di merito in causa e non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento «alla francese» standardizzati – da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.



In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l'obbligo di indicare l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le «Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza» adottate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo 2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art. 121, commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di «credito ai consumatori» e negli artt. 120-quinquies, comma 1, lett. m, e 3; 120-octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di «credito immobiliare ai consumatori»). In conclusione sul punto, deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale.» Sull'applicazione di tali superiori principi ai mutui a tasso variabile, come quello per cui è causa, si veda Cass. 7382/2025 in motivazione:



“nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile:

i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;

ii) se il piano di ammortamento riporta «la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi», neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto.

Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del



legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile.” La circostanza che il piano di ammortamento non fosse allegato non rileva in quanto lo stesso era facilmente ricavabile dagli elementi indicati nel contratto e negli allegati da parte del mutuatario che quindi non ha subito alcun vulnus neanche in termini di carenza di trasparenza.

IV.5.3. Sulla validità della clausola floor e sulla sua non vessatorietà ai sensi del Codice del Consumo quanto, come nel presente caso, chiaramente pattuita si richiama Cass. 1942/2025.

IV.6. *Sul contratto di conto corrente.* Preliminarmente si rileva, riguardo alle contestazioni sull'ordine di esibizione concesso dal precedente g.i. che la Corte di legittimità ha recentemente avuto modo di prendere posizione riguardo alla subordinazione del rilascio della documentazione richiesta dal cliente ex art. 119 TUB al pagamento degli oneri di riproduzione (cfr. Cass. 8173/2025 in motivazione: *“osserva questa Corte che l'art. 119, quarto comma, TUB si limita a prevedere, al proprio ultimo comma, che “al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”. Com'è agevole constatare dalla mera lettura, il dettato normativo – che, sia detto incidenter, evidenzia che il legislatore del D. Lgs. n. 383/1993 aveva ben presente il profilo della “produzione” della copia senza tuttavia configurare il diritto del cliente nei termini di un facere – non viene in alcun modo a subordinare il diritto del cliente alla consegna della documentazione alla rifusione di quelli che sono meri oneri di produzione e, men che meno, pone tali oneri in rapporto di sinallagmaticità con la consegna stessa della documentazione, dovendosi quindi concludere nel senso che l'esercizio del*



diritto alla consegna della copia opera indipendentemente dalla rifusione degli oneri di produzione che, peraltro, l'istituto di credito, in pendenza di rapporto di conto corrente, ben può addebitare direttamente sul conto medesimo").

Pertanto, correttamente, il precedente g.i. aveva concesso l'ordine di esibizione della documentazione (che lo abbia fatto anche per quella anteriore al decennio appare irrilevante in quanto è stata dedotta la prescrizione ante decennio da parte della Banca che ha depositato, comunque, la documentazione solo dal 01.01.2016).

IV.6.1. Quanto a tale rapporto è stata svolta CTU che, correttamente eseguita, nel pieno contraddittorio delle parti e avendo risposto compiutamente alle osservazioni dei CC.TT.PP. può essere posta a fondamento della presente decisione.

Il CTU (pg. 8-11) ha provveduto dapprima a riepilogare la documentazione presente in atti e quindi a esporre le modalità con cui ha operato (pag. 12-23).

Rispetto alle varie ipotesi effettuate dal consulente d'ufficio si deve premettere quanto segue:

- la verifica dell'effetto prescrizione deve essere effettuata sul saldo ricalcolato (quindi depurato dagli addebiti illegittimi) e non sul saldo banca, come ormai chiarito dalla conforme giurisprudenza di legittimità (cfr. *ex multis* Cass. 29374/2024);

- i contratti relativi alle aperture di credito prodotti dall'attore sono validi anche se dalla stessa parte non sottoscritti in quanto, producendoli, ha palesemente mostrato di volersene avvalere (avendo peraltro dedotto in



citazione che il c/c era assistito da aperture di credito e specificandone gli elementi fondamentali: importo, durata, tasso applicato);

- la verifica dell'eventuale usura deve essere effettuata includendo l'effetto della capitalizzazione (cfr. Cass. 8383/2024).

In conseguenza di quanto esposto l'ipotesi corretta è la n. 2 a pag 30 della CTU con la conseguenza che il saldo del c/c al 31.12.22 era pari ad € 49.346,92 a credito del correntista, anziché ad € 5.010,44 a debito del medesimo con una differenza a favore dell'attore di € 54.357,36.

V. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la prevalente soccombenza di ISP e sono liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. al parametro minimo per tutte le fasi previste dal citato D.M. per il valore di causa (€ 52.001-260.000 in relazione al ricalcolo effettuato) con compensazione nella misura del 50% stante il rigetto delle domande relative ai mutui e tenuto conto che il valore di causa è vicino al minimo dello scaglione e della violazione del principio di sinteticità degli atti processuali, con distrazione in favore dell'avv. Alessio Orsini dichiaratosi antistatario.

Le spese di lite possono compensarsi nei rapporti tra l'attore e Bpvi in l.c.a. che è intervenuta volontariamente in causa per sostenere le ragioni di ISP ma rispetto alla quale l'attore non aveva svolto domande.

Le spese di CTU, come già liquidate in atti, debbono essere poste a carico di ISP risultata soccombente riguardo al ricalcolo del c/c.

- P.Q.M. -

Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:



- 1) accerta e dichiara che il saldo del c/c n. 50296/1000/2436 (già n. 230097), in titolarità dell'attore, al 31.12.22 era pari ad € 49.346,92 a credito del correntista, anziché ad € 5.010,44 a debito del medesimo con una differenza a favore dell'attore di € 54.357,36;
- 2) respinge le ulteriori domande attoree;
- 3) condanna . a rimborsare all'attore le spese di lite del presente giudizio che liquida, come da motivazione, già compensate nella misura del 50%, in € 272,5 per esborsi, € 3.526 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Alessio Orsini, dichiaratosi antistatario;
- 4) compensa le spese tra l'attore e l'interveniente volontaria;
- 5) pone le spese di CTU, come già liquidate in atti, a definitivo carico di

Così deciso in Vicenza il 23/01/2026

Il Giudice
Gabriele Conti

